



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 726

Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle
società di capitali, cooperative e consortili

Indice

1. DDL S. 726 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 726.....	4

1. DDL S. 726 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 726
XVIII Legislatura

Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consorzi

Iter

27 settembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.726

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Valeria Valente](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)), [Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#)), [Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)),
[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)), [Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD](#)), [Roberto Rampi](#)
([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 29 del 31 luglio 2018.

Classificazione TESEO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE , SOCIETA' PER AZIONI , SOCIETA'
COOPERATIVE , CONSORZI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 27 settembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 41 del 27 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 726

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 726

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTE**, **CUCCA**, **D'ALFONSO**, **D'ARIENZO**, **FEDELI**,
GIACOBBE, **MALPEZZI** e **RAMPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2018

Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consorzi

Onorevoli Senatori. - La XVII legislatura ha prestato la massima attenzione ai temi della tutela della legalità e alla prevenzione dei fenomeni viziosi e criminogeni nell'ambito dell'imprenditoria nazionale. Sebbene la gran parte delle imprese italiane operi nel rispetto delle norme e avendo di mira non solo il conseguimento del proprio scopo economico ma anche la propria responsabilità verso le comunità e i territori di riferimento, tuttavia si avverte, da più parti e in misura crescente, l'esigenza di porre nel nostro ordinamento basi ancor più solide perché si sviluppi una cultura della legalità d'impresa e della prevenzione di ogni stortura e abuso dell'iniziativa economica privata e pubblica.

Nel solco di quanto sopra rappresentato, il presente disegno di legge intende introdurre l'obbligatorietà del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contiene la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Come noto, il predetto decreto legislativo ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova e autonoma responsabilità amministrativa da illecito penale, a carico di enti e società, prevedendosi l'irrogazione di sanzioni per una serie di reati commessi o tentati dai loro soggetti apicali (amministratori, *manager*, dirigenti, ecc.) o dai dipendenti a vantaggio o comunque nell'interesse dell'ente o della società.

Il novero di reati in relazione ai quali opera l'imputazione dell'ente o della società a norma del decreto n. 231 del 2001 comprende molte fattispecie e, per effetto degli interventi normativi succedutisi nel tempo, si è andato via via espandendo arrivando a ricomprendere, fra gli altri, i seguenti reati:

- reati contro la pubblica amministrazione;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reati societari;
- reati informatici;
- reati commessi con finalità di terrorismo e/o criminalità organizzata;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;
- reati ambientali;
- riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita;
- delitti contro l'industria e il commercio.

Le sanzioni previste per la società/ente ai sensi di questa normativa sono molto incisive:

- *in primis* la sanzione pecuniaria è basata su un sistema di quote, stabilite dal magistrato (giudice per le indagini preliminari) che possono comportare sanzioni pecuniarie da un minimo di 25.800 euro fino

ad un massimo di 1.549.000 euro;

- le sanzioni interdittive, quali il divieto di svolgere l'attività lavorativa, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- le sanzioni accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca di somme equivalenti al valore del profitto tratto dall'illecito penale.

Per non incorrere in responsabilità ai sensi della citata normativa l'ente o la società deve dimostrare: di aver adottato ed attuato un valido modello di organizzazione, gestione e controllo (il modello 231) volto a prevenire la commissione di quei reati; di aver istituito un organismo di vigilanza incaricato di far rispettare il modello 231; che l'organismo sia correttamente e regolarmente funzionante; che il reato non sia stato commesso con elusione fraudolenta del modello 231 e, infine, che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'applicazione delle sanzioni previste è disposta dal giudice penale e, tuttavia, l'irrogazione delle medesime non presuppone l'accertamento definitivo della responsabilità penale in capo alle persone fisiche che materialmente pongano in essere la condotta incriminata, ma può essere disposta, già in fase procedimentale, dal giudice per le indagini preliminari.

Il modello 231 consente all'ente/società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa se l'ente/società dimostra di avere adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati contemplati dalla norma.

Il modello 231 consiste in un insieme di vari elementi (disposizioni organizzative e procedurali, di controllo, di sicurezza, di supporto, codici di comportamento) che compongono un vero e proprio sistema di gestione preventiva dei rischi aziendali.

L'adozione del modello 231 comporta, altresì, un miglioramento dell'efficacia e trasparenza del funzionamento dell'ente o società interessati, prevenendo fenomeni di opacità informativa, possibili corruttele e utilizzi impropri della struttura dell'ente o dell'impresa per fini illegali, contribuendo, in definitiva, alla diffusione di una cultura della legalità negli enti e nelle imprese.

Vale la pena ricordare, inoltre, i diversi interventi normativi da parte delle legislazioni regionali, adottate alla luce dell'accertata positiva ricaduta della diffusione tra le imprese del modello 231: emblematico è il caso della regione Lombardia, dove, in virtù di una delibera della Giunta regionale del 30 maggio 2012, si è stabilita l'obbligatorietà dell'adozione di un modello 231 e di un codice etico per le unità d'offerta socio-sanitarie al fine di ottenere o mantenere l'accreditamento regionale; tale provvedimento normativo si armonizza e allinea con la politica legislativa della regione Calabria che, con la legge regionale 21 giugno 2008, n. 15, ha imposto alle imprese che operano in regime di convenzione di adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni del citato decreto n. 231 del 2001; o, ancora, merita di essere segnalata la legge della regione Abruzzo 27 maggio 2011, n. 15, che impone agli enti dipendenti e strumentali della regione di dotarsi di un modello 231. Inoltre, il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato il 14 novembre 2012, nel porre i criteri per l'attribuzione del cosiddetto *rating* di legalità delle imprese, vi ha incluso l'adozione e l'efficace attuazione di un modello 231 e l'assenza di condanne per i reati di cui al decreto n. 231 del 2001.

Occorre, inoltre, menzionare il regolamento dei mercati di Borsa Italiana SpA, che ha reso obbligatoria l'adozione del modello 231 per le società che richiedano di essere ammesse al segmento «STAR» della Borsa di Milano.

Accanto ai predetti interventi legislativi, si segnala come la giurisprudenza abbia, in quale modo, segnalato l'opportunità per le società di dotarsi del modello 231, sebbene quest'ultimo non sia di fatto obbligatorio, ma costituisca una scelta imprenditoriale virtuosa e, al contempo, vantaggiosa per la società che l'abbia adottato.

A tal riguardo, recentemente, il tribunale di Milano, con la sentenza n. 1774 del 2018, ha riconosciuto uno specifico dovere in capo all'amministratore della società parte di causa all'attivazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. In virtù di ciò, nel caso *de quo*, la Corte ha ravvisato

una *mala gestio*, sussistendo pertanto la responsabilità per inadeguata attività amministrativa legittimante un'azione di responsabilità *ex* articolo 2392 del codice civile e ha per l'effetto riconosciuto l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria in capo al medesimo, poiché «l'amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione è tenuto al risarcimento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2001, nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito di reato, qualora non abbia adottato o non abbia proposto di adottare un modello organizzativo...». In definitiva, sulla spinta degli interventi normativi e delle pronunce giurisprudenziali, pur rimanendo ad oggi facoltativo, il modello 231 sta divenendo progressivamente uno strumento necessario per l'efficiente conduzione e controllo dell'attività d'impresa, sia essa di matrice pubblica o privata, la promozione della cultura della legalità e, conseguentemente, per la tutela di patrimonio e attività dell'ente o dell'impresa.

Alla luce del quadro attuale, appare pertanto opportuno che il nostro Parlamento, alla luce di quanto esposto, valuti l'adozione di provvedimenti normativi volti a rendere ancor più efficace lo strumento del modello 231, stabilendone l'obbligatorietà di applicazione per le società di capitali. Tale scelta di politica legislativa comporterebbe indubbi vantaggi in termini di diffusione della cultura della legalità, di contrasto alla criminalità, di prevenzione dei fenomeni di corruzione con riduzione degli ingenti costi che questi comportano per l'intero sistema economico e, in generale, in termini di aumento della competitività ed efficienza degli enti e società nazionali.

Pertanto, il presente disegno di legge intende introdurre l'obbligatorietà del citato modello 231 e della nomina dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 231 del 2001 a tutte le società di capitali e cooperative che non rientrino nei limiti dimensionali e reddituali previsti dall'articolo 2435-*bis*, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nonché la previsione di sanzioni pecuniarie per le società inadempienti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*bis*. Tutte le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (SpA), le società in accomandita per azioni (SApA), le società cooperative (Sooc. Coop.) e le società consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, nonché le società che controllino ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile una o più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società consortili che superino i predetti limiti, approvano con delibera del consiglio di amministrazione, dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione di cui al presente decreto e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), depositando presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell'organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi del presente comma entro dieci giorni dall'adozione della stessa».

Art. 2.

(Sanzioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, che non ottemperano all'obbligo di deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza della delibera consiliare, della decisione dell'organo amministrativo o della delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto medesimo sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 200.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi in cui le predette società non provvedono alla nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 231 del 2001.

2. La sanzione amministrativa è applicata alla società per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1.
3. Nei casi di deposito tardivo della delibera di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, le società sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 50.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono versate sul Fondo Unico Giustizia in conformità alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. Al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 sono applicate a decorrere dal 30 ottobre 2019.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

